



REGIONE CALABRIA

**AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA REGIONALE
(ATERP CALABRIA)**

DECRETO N° 117 DEL 30 APRILE 2025 - REGISTRO ATERP CALABRIA

**Oggetto: COSTITUZIONE IN GIUDIZIO PER RICORSO IN OPPOSIZIONE AVVISO DI ACCERTAMENTO
IMU 2022 EMESSO DAL COMUNE DI ACQUAPPESA DAVANTI LA CORTE DI GIUSTIZIA
TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO DI COSENZA; NOMINA AVVOCATO INTERNO.**

Il Decreto si compone di n. ____ pagine compreso il frontespizio e di n. ____ allegati

Il Commissario Straordinario

Il Commissario Straordinario

PREMESSO:

Che con Legge regionale 24/2013 art. 7 è stata istituita l'ATERP Calabria per accorpamento delle aziende per l'edilizia residenziale pubblica di cui alla LR 27/1996;

Che con DPGR n. 99 del 9 maggio 2016 è stata istituita l'Azienda per l'Edilizia Residenziale Pubblica Regionale, con conseguente estinzione delle ATERP provinciali istituite con LR 27/2006;

CONSIDERATO:

Che con D.P.G.R. n. 21 del 27 marzo 2025 è stata nominata Commissario dell'ente l'avv. Grazia Maria Carmela Iannini;

Che con decreto n. 106/2024 l'avv. Emanuela Bilotti è stata assegnata al Servizio Advocatura dell'Azienda;

VISTA:

La notifica, in data 31.03.2025, a mezzo posta raccomandata, del seguente:

- **Avviso di accertamento IMU 2022, provvedimento n. 11404 del 02.12.2024, prot. in ingresso ATERP n. 0009549 del 31.03.2025, emesso dal Comune di Acquappesa, per complessivi € 5.598,00 comprensivi di imposta, sanzioni e interessi;**

PRESO ATTO:

- Della L.R.32/96, che disciplina la assegnazione degli alloggi con ordinanza del Sindaco e per aver concesso, il comune, la residenza agli aventi diritto e per l'intestazione dei tributi comunali (servizio idrico e quant'altro) come abitazione principale.
- Della assimilabilità degli alloggi di Erp ad abitazione principale (D.L. 102/2013) / "alloggi sociali", così come definiti dal decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, esclusi dall'IMU a partire dal 2014.
- Che per l'imu, il Comune è a conoscenza degli occupanti gli alloggi, per aver emesso i relativi decreti di assegnazione, giusto disposto della Legge Regionale n°32 del 25.11.1996, come ordinanza del Sindaco e per aver concesso la residenza agli aventi diritto. Essendo gli alloggi assegnati con decreto del Sindaco sulla base di graduatorie e che agli stessi assegnatari venga data la residenza nell'alloggio stesso dal Comune.
- Che l'imposta municipale unica (IMU) è dovuta esclusivamente in caso di possesso di immobili di cui all'art. 2 del Decreto Legislativo 30/12/1992, n° 504, ivi comprese l'abitazione principale delle categorie catastali A/1, A/8, A/9 e le pertinenze della stessa non altresì per le categorie catastali A1-A2-A3. Non si

applica alle unità immobiliari, di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture, del 22 aprile 2008, pubblicato nella G.U. 146 del 24/06/2008.

- Che l'avviso in questione debba essere annullato per aver imposto l'imu su alloggi sociali di Erp come disciplinati dal DM 22.04.2008 e dalla Legge regionale 25 novembre 1996, n. 32, art.1 comma bis e successivi;
- Che il Mef-Ufficio Legislativo Finanze, nel question Time in Commissione VI Finanze n. 5-03398, riconosceva espressamente l'assimilazione ai fini imu degli alloggi regolarmente assegnati agli alloggi sociali, ogni qual volta che possiedano i requisiti di cui al d.m. 22.04.2008, cioè di alloggio assegnato, adibito ad abitazione principale del nucleo di famiglia svantaggiato.
- Dell'assimilazione degli alloggi regolarmente assegnati, locati ed utilizzati quale residenza degli aventi diritto, agli alloggi sociali di cui al d.m.22.04.2008, da parte della Agenzia delle Entrate riconoscendo il diritto degli assegnatari alla detrazione Irpef prevista dall'art.7 della L.80/2014 per i titolari di contratti di locazione di alloggi sociali di cui al d.m. 22.04.2008;

Della non interruzione né sospensione dei termini per la proposizione del ricorso davanti la Corte di Giustizia di Primo Grado di Cosenza.

RAVVISATA:

La necessità, viste le dimensioni del contenzioso che l'Aterp Calabria si trova a dover affrontare in relazione al numero degli immobili gestiti su tutto il territorio regionale, il grave danno economico che deriva dalla liquidazione dell'Imu sugli immobili Aterp che priva l'ente di somme da destinare alla gestione diretta del suo patrimonio, la disparità di trattamento a fronte di situazioni identiche della normativa, cioè l'assimilabilità degli alloggi di Erp ad abitazione principale - alloggio sociale (D.L.102/2013). L'esenzione Imu su alloggi sociali di Erp come disciplinati dal DM 22.04.2008 e dalla Legge regionale 25 novembre 1996, n. 32, art.1 comma bis e successivi e dell'art.1 - legge 241/90 punto 2.

Tanto sopra riportato, di costituirsi in giudizio presso la Corte di Giustizia di Primo Grado di Cosenza.

Tutto ciò premesso

DECRETA

Di autorizzare la costituzione dell'Azienda davanti alla Corte di Giustizia Tributaria di primo Grado di Cosenza nel giudizio di:

- Opposizione avverso l'**Avviso di accertamento IMU 2022, provvedimento n. 11404 del 02.12.2024, prot. in ingresso ATERP n. 0009549 del 31.03.2025,**

emesso dal Comune di Acquappesa, notificati in data 31.03.2025;

- di nominare l'avv. Emanuela Bilotti, nata a omissis, legale dell'Azienda, iscritta all'Albo degli Avvocati di Catanzaro, con domicilio presso la sede Aterp Calabria, quale difensore, affinché la rappresenti e la assista in ogni stato e grado di giudizio nel corso del procedimento su indicato.

**Il Commissario Straordinario
f.to Avv. Grazia Maria Carmela Iannini**

SI ATTESTA

- Che il presente decreto è stato pubblicato sull'Albo Pretorio del sito istituzionale di questa Azienda in data 30.04.2025.

Catanzaro, 30.04.2025.

Per la Segreteria della Direzione Generale
f.to Maria Agosto